



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO il Decreto Legge 20 maggio 1993 n. 148 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO l'articolo 6 comma IV della Legge 8 marzo 2000 n. 53 il quale prevede che, con un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, si provveda alla ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di una quota annua del Fondo per l'Occupazione;

VISTA la Legge 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 29 novembre 2008 n. 185 recante misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale";

VISTO l'articolo 7 *Ter* comma 14 del Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33 che predispone una riduzione di € 700.000,00 per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 comma IV della Legge 8 marzo 2000 n. 53;

VISTO l'art. 2, comma 109 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli artt. 5 e 6 della L. 30 novembre 1989 n. 386 recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino – Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria" con ciò disponendo che dette province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

VISTO il parere favorevole espresso in data 21 dicembre 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il D.M. 6/Cont/I/11 recante l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, e successive variazioni, del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della Legge 19 luglio 1993 n. 236

DECRETA**Articolo 1**

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma IV, della Legge 8 marzo 2000 n. 53 si dispone, per l'annualità 2009, la destinazione della somma di **euro 14.793.706,97**, in favore delle Regioni per il finanziamento di progetti di formazione destinati a lavoratori occupati.
2. L'onere di cui al precedente comma fa carico sul capitolo 7033 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della Legge 19 luglio 1993, n. 236.
3. Le Regioni, nel confronto con le Parti Sociali, da realizzarsi secondo le procedure previste da ciascuna amministrazione, ripartiscono le risorse di cui al presente articolo, con le seguenti modalità:
 - a) finanziamento di progetti presentati dalle imprese che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, anche per il contrasto dello stato di crisi occupazionale, tenendo conto delle finalità previste dalla L. n. 2/2009;
 - b) finanziamenti di progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori.

Articolo 2

1. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto, pari ad **euro 14.793.706,97**, vengono assegnate con vincolo di scopo e ripartite tra le Regioni, come da tabella di seguito riportata:

Regioni/Province Autonome	Euro
Piemonte	€ 1.180.718,34
Valle d'Aosta	€ 36.155,56
Lombardia	€ 2.847.953,5
Bolzano	€ 148.548,29
Trento	€ 154.188,61
Veneto	€ 1.415.923,01
Friuli – Venezia - Giulia	€ 339.238,40
Liguria	€ 396.201,56
Emilia – Romagna	€ 1.231.366,44
Toscana	€ 940.895,75
Umbria	€ 234.410,04
Marche	€ 414.393,23
Lazio	€ 1.491.284,20
Abruzzo	€ 304.370,68
Molise	€ 66.359,12
Campania	€ 995.958,83
Puglia	€ 800.392,21
Basilicata	€ 118.766,88
Calabria	€ 366.494,64
Sicilia	€ 940.915,45
Sardegna	€ 369.172,23
TOTALE	€ 14.793.707,00

Le risorse sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome sulla base della distribuzione percentuale dei lavoratori dipendenti attribuibili ai settori privato e pubblico (Dati Istat – Forze di Lavoro, Media 2009).

2. Le Amministrazioni regionali garantiscono, nelle diverse tipologie d'azione, il principio delle pari opportunità.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109 della L. 23 dicembre 2009 n. 191, le quote relative alle province autonome di Trento e Bolzano, indicate nella tabella di cui al comma 1, sono rese indisponibili.

Articolo 3

1. Le Regioni predispongono specifiche procedure di evidenza pubblica per l'utilizzo delle risorse assegnate e trasmettono al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'atto deliberativo dell'organo competente relativo all'avvio delle procedure di cui sopra, a seguito del quale, il Ministero del Lavoro procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella dell'articolo 2 del presente decreto.
2. Le Regioni comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'avvenuto impegno delle predette risorse con impegni giuridicamente vincolanti.
3. Il contributo di cui all'articolo 1 del presente decreto è utilizzato nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamento CE n. 800/08 e Regolamento CE n. 1998/06 "*de minimis*").
4. Trascorsi 36 mesi (trentasei) dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente Decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede alla revoca ed al successivo disimpegno delle risorse non impegnate dalle Regioni con impegni giuridicamente vincolanti.

Articolo 4

1. Le Regioni inviano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 30 luglio di ogni anno, i dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai sensi del presente decreto. I dati vengono raccolti sulla base di schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in accordo con le Regioni e con la collaborazione dell'Isfol. Le schede di raccolta dei dati sono elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di monitoraggio coerente con le diverse filiere della formazione continua.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, 15.06.12

II MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

F.to Prof.ssa Elsa Fornero

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

F.to il Vice Ministro delegato
Prof. Umberto Grilli